

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/01


PARTE SPECIALE 2

REATI SOCIETARI

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016

*Il documento se scaricato dal sito istituzionale o dalla rete aziendale è in distribuzione non controllata.
 Prima dell'utilizzo verificare che lo stato di revisione sia quello vigente.*

*Il documento è proprietà di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali.
 Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto parziale è vietata.*

2	03/12/15	Recepimento sviluppi normativi intervenuti con la L. 69/2015 Richiamo testo D.Lgs. 231/2001	 S. Ricci [PODV]	 A. Toto [ADE]	 A. Toto [PCDA]
1	18/12/12	Recepimento sviluppi normativi intervenuti con la L. 190/2012	F.to S. Ricci	F.to A. Toto	F.to A. Toto
			S. Ricci [PODV]	A. Toto [ADE]	A. Toto [PCDA]
0	21/10/11	Emissione	F.to S. Ricci	F.to A. Toto	F.to A. Toto
			S. Ricci [PODV]	A. Toto [ADE]	A. Toto [PCDA]
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDIGE	VERIFICA	APPROVA
STATO DELLE REVISIONI			ITER DI EMISSIONE		

INDICE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 2	3
2.	I REATI SOCIETARI (art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001).....	3
3.	PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI	7
4.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	8
4.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	8
4.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	9
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE PROCEDURE AZIENDALI.....	11
5.1.	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI CHE DETERMINANO IL VALORE DI POSTE DI BILANCIO DI CARATTERE VALUTATIVO E/O DI ALTRE POSTE NON DIRETTAMENTE ESTRAIBILI DAL SISTEMA INFORMATICO	11
5.2.	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE DA PARTE DELL'AZIONISTA, DEGLI ORGANI SOCIALI OVVERO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI AI FINI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI	12
5.3.	GESTIONE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE	12
5.4.	RAPPORTI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI CON PRIVATI	13
5.5.	COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE STESSE	13
5.6.	ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE	13
6.	I CONTROLLI DELL'O.d.V.	14
7.	TESTO DELL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001.....	14

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 2

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, nonché dai suoi collaboratori, consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta al fine di prevenire il verificarsi dei seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 61/2002, dalla L. 190/2012 ed, infine, dalla L. 69/2015.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I REATI SOCIETARI (art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale riguarda i reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D.lgs. n. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In particolare, per i reati di seguito descritti, *"se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica"*, trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata l'inesistenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza. Le modalità di attuazione sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati, sia attraverso una puntuale definizione dei compiti dell'organismo di vigilanza finalizzata ad assicurare l'effettivo ed efficace funzionamento del Modello.

In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

- a) ipotesi di falsità;
- b) tutela del capitale sociale;
- c) tutela del patrimonio sociale;
- d) tutela del corretto funzionamento della società;
- e) tutela contro le frodi;
- f) tutela delle funzioni di vigilanza;
- g) operazioni realizzate dai liquidatori.

a) Ipotesi di falsità

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2621-ter c.c.): si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale consapevolmente espone nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti in modo

concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

I reati di false comunicazioni sociali con particolare riferimento al c.d. "falso in bilancio" sono stati oggetto di un sostanziale rimodellamento con la L. 27 maggio 2015, n. 69.

La maggiore novità riguarda la previsione di punibilità delle fattispecie in esame come delitto e non più come contravvenzione cui si aggiunge la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali da reato di "danno" a reato di "pericolo" e, pertanto, saranno sanzionati anche quei comportamenti che, seppure non immediatamente causativi di danni, pongono in essere una situazione in grado di determinarli.

Ulteriori elementi di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. sono i seguenti: scompaiono le soglie di non punibilità; è modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte); è eliminato il riferimento all'omissione di "informazioni" sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui essa appartiene); è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Il riferimento dell'art. 2621 c.c. alle modalità del falso - ovvero al fatto che debba essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" - è da collegarsi alla scomparsa delle soglie di punibilità nonché alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità di cui ai nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter c.c.

L'art. 2621-bis disciplina l'ipotesi che il falso in bilancio di cui all'art. 2621 sia costituito da fatti "di lieve entità", salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

L'art. 2621-ter prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità dell'illecito, il giudice valuti, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli artt. 2621 e 2621-bis. La disposizione introdotta dall'articolo 2621-ter deroga, quindi, ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall'art. 131-bis c.p.

Si precisa che il reato di "false comunicazioni sociali delle società quotate" di cui all'art. 2622 c.c. non è contemplato dalla presente Parte Speciale in quanto la Società non rientra tra le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della UE.

Si precisa che erano originariamente inseriti nel testo del Decreto anche il reato di falso in prospetto (art. 2623 c.c.)⁽¹⁾ ed il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)⁽²⁾ ora abrogati.

b) Tutela del capitale sociale

⁽¹⁾ L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998 e ss.mm.ii.) all'art. 173-bis, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

⁽²⁾ L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale dei Conti). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nell'art. 27 del citato Testo Unico, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

- ☛ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

- ☛ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): il reato riguarda la tutela della integrità del capitale sociale e si compie allorché gli amministratori in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- ☛ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): allo scopo di garantire l'integrità del patrimonio sociale la norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti.

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si osserva, peraltro, che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba provvedere alla restituzione).

Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

- ☛ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.): il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si osserva che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- ☛ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la norma è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi.

Il reato, perseguibile solo a querela della parte lesa, si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si osserva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

c) Tutela del patrimonio sociale

- ☛ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.): la disposizione sanziona l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante o, ancora, di un soggetto sottoposto a vigilanza, che – in violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. - ometta di comunicare ogni eventuale interesse che, per sé o per altri, rilevi ai fini di una data operazione della società.

■ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): la disposizione sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché i dipendenti ed i collaboratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società; la disposizione sanziona altresì chi dà o promette utilità ai soggetti di cui sopra.

La fattispecie, introdotta dalla L. 190/2012, sana una delle più evidenti lacune lasciate dalla L. 116/2009 nel dare attuazione alla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. "Convenzione di Merida") ed alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (c.d. "Convenzione di Strasburgo").

La L. 109/2012 ha, infatti, provveduto a configurare nell'art. 2635 c.c. il delitto di "Corruzione tra privati" in sostituzione di quello previgente di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità".

L'intervento del legislatore non ha comportato un radicale stravolgimento della previgente fattispecie che anzi è stata sostanzialmente riproposta nel primo comma dell'art. 2635 c.c.: il fatto tipico è sostanzialmente rimasto quello dell'infedeltà a seguito di dazione, di cui ha conservato la struttura complessa caratterizzata da un duplice nesso di causalità.

La condotta oggetto di incriminazione è, infatti, tuttora integrata dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, la cui rilevanza penale continua a dipendere dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla società, né il profilo della fattispecie può ritenersi trasfigurato dalle uniche aggiunte introdotte dalla novella per cui l'illiceità dell'atto può dipendere dalla violazione "degli obblighi di fedeltà" e l'oggetto della dazione o della promessa può essere costituito anche dal "denaro".

Un primo elemento di novità riguarda, invece, i soggetti attivi del reato.

Nel primo comma dell'art. 2635 invero la corruzione tra privati continua ad essere configurata come reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società.

Il secondo comma prevede, invece, ora che il medesimo fatto venga punito, sebbene in maniera meno grave, anche qualora a commetterlo siano coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti qualificati indicati al primo comma.

Trova, dunque, per la prima volta autonoma incriminazione anche l'infedeltà di soggetti che nell'ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti. La formula usata dal legislatore sembra suggerire, altresì, che i soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma chiunque svolga per conto della società un'attività comunque sottoposta, per legge o per contratto, al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

La novella è, poi, intervenuta sul trattamento sanzionatorio del reato e sul regime di procedibilità del reato che rimane procedibile a querela della persona offesa a meno che "dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi".

d) Tutela del corretto funzionamento della società

⌘ Impedito controllo (art. 2625 c.c.): la norma è posta a tutela del corretto funzionamento della società. Il reato - di natura dolosa - consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

⌘ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): la "condotta tipica" prevede che il reato si integra nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

e) Tutela contro le frodi

⌘ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): la norma è posta a tutela contro le frodi, e prevede che chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, sia punito con la reclusione.

f) Tutela delle funzioni di vigilanza

⌘ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): la norma è posta a tutela delle funzioni di vigilanza; la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Si tratta di un reato tipico la cui commissione è imputabile agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

g) Operazioni realizzate dai liquidatori

⌘ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): il reato - che può essere compiuto esclusivamente dai liquidatori - si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si osserva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

3. PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

Processi e Attività Sensibili con riferimento ai reati societari:

- ⌘ Rilevazione, registrazione e rappresentazione sull'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci, nel budget, nel piano industriale e in altri documenti di impresa;
- ⌘ Valutazioni e stime di poste di bilancio;
- ⌘ Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;

- ▣ Situazioni di conflitto di interessi degli amministratori, soci, creditori e i terzi;
- ▣ Gestione delle risorse finanziarie;
- ▣ Gestione dei rapporti con le società di revisione, con il collegio sindacale e con i soci;
- ▣ Operazioni di fusione e scissione o operazioni in genere in grado di incidere sul capitale sociale;
- ▣ Acquisto, vendita o altre operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei;
- ▣ Comunicazione di informazioni relative alla Società aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- ▣ Gestione dei rapporti istituzionali e commerciali tra privati;
- ▣ Comunicazione e gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza.

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- ▣ Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- ▣ Amministratore Delegato
- ▣ Direzione Generale Italia
- ▣ Direzione Generale Estero
- ▣ Direzione Tecnica Centrale
- ▣ Direzione Tecnica di Cantiere
- ▣ Affari Legali e Societari
- ▣ Chief Financial Officer
- ▣ Finanza Tesoreria e Risk Management
- ▣ Pianificazione Controllo Bilancio e I.T.
- ▣ Amministrazione
- ▣ Acquisti
- ▣ Macchinari Logistica e Magazzino

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali ed i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono conoscere e rispettare:

- ▣ le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa della società ed il sistema di controllo della gestione;
- ▣ il Codice Etico;

- ▣ le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* della società;
- ▣ in generale, la normativa applicabile.

4.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali - in via diretta - nonché dei consulenti e partner - in forza di apposite clausole contrattuali - di:

- ▣ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate al precedente capitolo 2 (art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001);
- ▣ violare i principi previsti nella presente Parte Speciale;

La presente Parte Speciale comporta, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1) rispettare le norme di legge e le procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società;
- 5) evitare di dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, nonché alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati, al fine di trarne vantaggio per la società a danno dell'altra parte;
- 6) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza dei LL.PP., non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza stesse.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al precedente punto 1):

- ▣ rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- ▣ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

con riferimento al precedente punto 2):

- ▣ restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori

dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ⌘ ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ⌘ acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società collegate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del capitale sociale;
- ⌘ effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- ⌘ procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attraverso l'attribuzione di azioni per un valore inferiore alloro valore nominale;

con riferimento al precedente punto 3):

- ⌘ porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale o della società di revisione;

con riferimento al precedente punto 4):

- ⌘ pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società;

con riferimento al precedente punto 5):

- ⌘ effettuare o promettere elargizioni in denaro a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso TOTO S.p.A. Costruzioni Generali;
- ⌘ elargire doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso TOTO S.p.A. Costruzioni Generali;

In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali. In tale eventualità, è necessario essere sempre autorizzati dalla posizione definita dalle procedure, provvedendo a documentare la circostanza in modo adeguato.

- ⌘ accordare, anche indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso TOTO S.p.A. Costruzioni Generali;
- ⌘ effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti o partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

con riferimento al precedente punto 6):

- ⌘ omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla legge e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predette autorità;
- ⌘ esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o

finanziarie della società;

- ▣ porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE PROCEDURE AZIENDALI

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente cap. 4, oltre che dei principi già contenuti nella parte generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative ai singoli Processi Sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati per classi omogenee di processi. Le procedure devono essere monitorate e, ove necessario, aggiornate.

5.1. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI CHE DETERMINANO IL VALORE DI POSTE DI BILANCIO DI CARATTERE VALUTATIVO E/O DI ALTRE POSTE NON DIRETTAMENTE ESTRAIBILI DAL SISTEMA INFORMATICO

Devono essere adottate specifiche procedure, le quali:

- ▣ determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio;
- ▣ determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che la società deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- ▣ prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- ▣ prevedano l'adozione di un manuale operativo contabile (o altro idoneo documento), nel quale vengano individuati compiti e responsabilità di ciascuna funzione, sia assicurata la separazione delle funzioni coinvolte, e venga previsto un sistema di controllo che garantisca, per quanto possibile, la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi dal responsabile di ciascuna funzione;
- ▣ prevedano la messa a disposizione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione programmata, (i) della bozza di bilancio, con idonea attestazione dell'avvenuta consegna della stessa, nonché (ii) del giudizio sul bilancio da parte della società di revisione;
- ▣ prevedano almeno una riunione (con stesura del relativo verbale) tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'O.d.V. prima della seduta del consiglio di amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
- ▣ stabiliscano l'obbligo di comunicazione sistematica all'O.d.V. (i) di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, a revisori o società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio (il conferimento di tale incarico dovrà essere autorizzato dall'amministratore delegato, come meglio specificato al successivo paragrafo 5.2); (ii) delle valutazioni in ordine alla scelta di società di revisione o revisori (in base ad elementi ulteriori alla

convenienza economica, quali professionalità, esperienza nel settore, integrità morale);

- ▣ predispongano, ove necessario, un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti equiparati, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili, ivi inclusi corsi di aggiornamento periodici;
- ▣ istituiscano meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio dirette al pubblico vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare per quanto possibile un risultato corretto e condiviso. Tali meccanismi potranno comprendere idonee scadenze, l'individuazione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

5.2. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE DA PARTE DELL'AZIONISTA, DEGLI ORGANI SOCIALI OVVERO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI AI FINI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Fatto salvo quanto già previsto in generale al par. 4.2, le attività qui contemplate dovranno essere svolte sulla base di procedure che:

- ▣ individuino con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dall'azionista, dagli Organi Sociali o dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nel relativo Processo Sensibile;
- ▣ prevedano specifici sistemi di controllo che garantiscano, per quanto possibile, la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, anche mediante il confronto con dati ed informazioni contenute in prospetti e/o documenti e/o atti già comunicati o comunque a disposizione dei predetti soggetti;
- ▣ stabiliscano l'obbligo di convocare specifiche riunioni (verbalizzate) di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire l'intelligibilità dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano il suddetto controllo;
- ▣ stabiliscano flussi informativi tra le funzioni interessate e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi;
- ▣ regolamentino le fasi di valutazione e selezione della società di revisione (si veda anche il precedente paragrafo 5.1);
- ▣ prevedano che vengano forniti, con spirito collaborativo e con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione;

5.3. GESTIONE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali di valutazione ed analisi delle suddette operazioni, che rendano possibile tracciare tutte le attività svolte (ad es., stime, perizie) e, da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte, controllarne ogni singola fase.

5.4. RAPPORTI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI CON PRIVATI

Nei rapporti istituzionali e commerciali con privati deve essere garantito quanto segue:

- ▣ descrizione delle attività e dei controlli volti a conoscere e valutare la controparte commerciale e l'effettività dell'operazione commerciale svolta;
- ▣ indicazione dei soggetti che possono gestire, in nome e per conto della società, i rapporti istituzionali e commerciali con privati;
- ▣ indicazione del soggetto autorizzato a concedere variazioni contrattuali e delle forme di tali autorizzazioni;
- ▣ espressa previsione di verifiche periodiche sui processi adottati;
- ▣ espressa previsione dell'obbligo di verifica in ordine ai beni/servizi ceduti/acquistati.

5.5. COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE STESE

Oltre ai principi generali di cui al par. 4.2, TOTO S.p.A. Costruzioni Generali dovrà adottare specifiche procedure che:

- ▣ individuino con esattezza i ruoli ed i compiti delle funzioni responsabili della raccolta di dati e del consolidamento, della redazione e trasmissione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- ▣ prevedano controlli che garantiscano, per quanto possibile, la provenienza e la veridicità e completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già esternati, fino all'approvazione finale da parte dell'amministratore delegato;
- ▣ stabiliscano flussi informativi tra le funzioni coinvolte e la tracciabilità dei singoli passaggi;
- ▣ individuino, nell'ambito della funzione deputata a rappresentare TOTO S.p.A. Costruzioni Generali nei confronti dell'autorità di vigilanza, uno o più soggetti cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscano forme di riporto periodico sia verso l'O.d.V. che verso il responsabile della funzione competente;
- ▣ prevedano rendiconti periodici all'O.d.V..

5.6. ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE

Potranno essere inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- ▣ programma di formazione-informazione periodica del personale sulle regole di *corporate governance* e sui Reati societari;
- ▣ riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, O.d.V. ed i responsabili delle singole aree/funzioni aziendali interessate;
- ▣ trasmissione al collegio sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni di assemblea o del consiglio di amministrazione, o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- ▣ adozione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;
- ▣ per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e "uso degli stessi, definizione di un sistema di abbinamento fra risorse umane, incarichi ricoperti e profilo di abilitazione assegnato;
- ▣ definizione di una *policy* per la conservazione/distruzione di dati e documenti,

nonché adozione di procedure informatiche di c.d. *disaster recovery*, per la conservazione ed il recupero di dati elettronici.

6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente connesse a Processi Sensibili relativi a Reati societari.

A tal fine, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Compiti di vigilanza specifici dell'O.d.V. per assicurare l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di Reati societari sono i seguenti:

- ✦ con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:
 - (i) monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione del Reato di false comunicazioni sociali;
 - (ii) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da organi di controllo o da qualsiasi Dipendente e conseguente avvio degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
 - (iii) vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria ad assolvere agli incarichi conferiti da TOTO S.p.A. Costruzioni Generali.
- ✦ con riferimento agli altri Processi Sensibili oggetto della presente Parte Speciale, l'O.d.V. dovrà effettuare:
 - (i) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
 - (ii) verifiche periodiche sulle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
 - (iii) un monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione di Reati societari;
 - (iv) l'esame di eventuali segnalazioni provenienti da organi di controllo, Dipendenti o autorità di vigilanza, e l'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza.

l'O.d.V. dovrà in ogni caso:

- ✦ riportare i risultati della sua attività di vigilanza, in modo continuativo, al consiglio di amministrazione e al presidente;
- ✦ predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto scritto per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale, sull'attività svolta;
- ✦ predisporre, con cadenza annuale, oltre al piano delle attività previste per l'anno successivo, anche un rapporto al Presidente del Consiglio di amministrazione sullo stato dei rapporti con il collegio sindacale e sullo stato degli eventuali rapporti con autorità di vigilanza.

7. TESTO DELL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

Art. 25-Ter
Reati societari ⁽¹⁾

* * *

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: ⁽⁶⁾
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; ⁽⁶⁾
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; ⁽⁶⁾
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; ⁽⁶⁾
 - ~~c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; ⁽⁷⁾~~
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; ⁽²⁾
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; ⁽²⁾
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; ⁽²⁾
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; ⁽²⁾
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; ⁽²⁾
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; ⁽²⁾
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; ⁽²⁾
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; ⁽²⁾
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; ⁽²⁾
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; ⁽²⁾
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; ⁽²⁾
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; ⁽²⁾
 - r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; ^{(2) (3)}
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la

sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; ⁽²⁾

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. ⁽⁴⁾

3. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.* ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono state raddoppiate e, quindi, qui indicate già raddoppiate.

⁽³⁾ Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽⁴⁾ Comma inserito ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

⁽⁵⁾ Comma inserito ex art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La numerazione dei commi del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2.

⁽⁶⁾ Articolo inserito o novellato ex L. 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015).

⁽⁷⁾ Lettera abrogata ex L. 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015).